

MEMORIA CISL PER AUDIZIONE

presso le Commissioni Affari Costituzionali e Ambiente della Camera dei Deputati, nell'ambito dell'esame del disegno di legge **C. 3146 di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”**

17 giugno 2021

PREMESSA

Il Decreto Legge 77/2021 apre formalmente la stagione dei provvedimenti necessari per la “messa a terra” del PNRR.

La **CISL**, pur valutando positivamente alcuni importanti previsioni in esso contenute, ritiene necessario evidenziare in premessa alcune contraddizioni e mancanze che riteniamo debbano essere superate in fase di conversione.

Evidenziamo un limite d'impostazione, che mal si concilia con le nostre aspettative e con *“l'assoluta necessità di generare coesione sociale quindi di promuovere un'ampia condivisione nell'attuazione del PNRR e delle complesse riforme che lo accompagnano”*, richiamata anche nella relazione annuale sul 2020, presentata dal Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco il 31 maggio u.s.

Il limite consiste nel ruolo riconosciuto alle parti sociali, sostanzialmente riconducibile al Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale, territoriale, le cui prerogative non promuovono il protagonismo sociale che sarebbe necessario, innescando, conseguentemente, una doppia contraddizione e criticità.

Da un lato non si realizzano i presupposti per accompagnare in modo condiviso l'intero processo nelle sue fasi applicative, monitorandone gli effetti sul piano sociale e occupazionale, come prevede la Commissione Europea, a discapito della possibilità di mettere in atto le eventuali azioni correttive che si rendessero necessarie lungo l'intera filiera del processo nelle sue articolazioni, anche territoriali.

In secondo luogo, depotenzia il principale propellente per la crescita, della quale abbiamo assolutamente bisogno, e che, per traguardare le previsioni di aumento del Pil tra i 3 e i 4 punti percentuali entro il 2026, richiede uno sforzo collettivo e condiviso, fondato sulla corresponsabilizzazione di tutti gli attori in campo, a partire dal mondo del lavoro.

Il Paese potrà riprendersi solamente se sapremo percorrere una reale stagione di partecipazione diffusa, cogliamo quindi l'opportunità dell'audizione di oggi per esporre le nostre posizioni di merito, intervenendo poi con emendamenti in sede conversione del presente Decreto.

GOVERNANCE PER IL PNRR

L'intera prima parte del Decreto Legge 77/2021 è dedicata alla struttura della "governance" del PNRR, che risulta articolata su più livelli, prevedendo il coinvolgimento e l'interazione di molti soggetti, istituzionali e non, aventi una pluralità di compiti e funzioni.

L'insieme delle disposizioni riguardanti la governance del PNRR appare come un vero e proprio "sistema", il cui perno centrale è rappresentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in stretto rapporto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La stessa modalità di partecipazione dei singoli ministri alla Cabina di Regia "a geometria variabile", limitata quindi alle questioni di stretta competenza di ciascuno, che di volta in volta verranno affrontate, sembra rispondere a questa logica.

In termini di valutazione generale, andrà verificata, alla prova dei fatti, l'effettiva efficienza ed efficacia del sistema nel suo complesso, anche e soprattutto sotto il profilo, estremamente rilevante, del monitoraggio e dell'attuazione.

L'attenzione del Sindacato va rivolta principalmente all'articolo 3, relativo al Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale, territoriale.

La **CISL** ha sempre sostenuto che il modello di governance del PNRR deve necessariamente essere partecipato e caratterizzato da un confronto costante e da una negoziazione articolata, nella profonda convinzione che la condivisione e la partecipazione degli attori economici e sociali, nazionali e locali, concorre a tutelare l'interesse generale.

In particolare, è importante il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali sui temi del lavoro, della resilienza dei sistemi socioeconomici, dell'attuazione dei diritti sociali: la capacità del Piano di avere un impatto positivo in termini occupazionali e sociali è infatti ai primi posti nella valutazione della Commissione europea.

In considerazione di quanto detto, l'impostazione che l'articolo 3 dà al Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale, territoriale, da un lato riconosce gli attori sociali e correttamente li individua in base al criterio di maggiore rappresentatività, dall'altro attribuisce loro un ruolo limitato alla funzione consultiva e di segnalazione.

La **CISL** sostiene invece che il coinvolgimento del Sindacato dovrebbe essere maggiormente strutturato, definito con chiarezza nei tempi e nelle modalità, prevedendo anche confronti rafforzati e forme di negoziazione che consentano una collaborazione più articolata, propositiva ed efficace.

Tutto questo per agevolare l'implementazione del PNRR, e concorrere alla definizione delle scelte attraverso la condivisione delle priorità, delle operazioni di attivazione e regolazione degli investimenti, del percorso di verifica della coerenza degli obiettivi intermedi con quelli finali e della promozione dei risultati.

La **CISL**, unitariamente con Cgil e Uil, ha presentato **tre emendamenti** volti a recuperare le mancanze suesposte, intervenendo:

- **sull' articolo 2 (Cabina di regia)** tramite l'inserimento di un comma aggiuntivo (comma 3 bis) che prevede, in caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro che la Cabina di Regia si confronti preventivamente con le parti sociali maggiormente rappresentative.

Analogamente viene previsto uno specifico livello di confronto sui progetti di investimento, diretto ed indiretto, di interesse delle parti sociali. Il modello di relazioni sindacali e quindi di partecipazione, confronto e negoziazione con le parti sociali maggiormente rappresentative sarà oggetto di apposito Protocollo di intesa con la Cabina di Regia, che definirà anche la partecipazione e il coinvolgimento nella predisposizione della Legge di Bilancio, del Documento di Economia e Finanza, della Nota di Aggiornamento al DEF e dei Piani nazionali di riforma.

- **sull' articolo 8 (Coordinamento della fase attuativa)** tramite l' inserimento di un comma aggiuntivo (comma 5 bis) che prevede che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR attivi tavoli di settore finalizzati e continui con le parti sociali maggiormente rappresentative sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive ed industriali e sulle riforme settoriali, assicurando un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette sul lavoro.
- **sull' articolo 9 (Attuazione degli interventi del PNRR)** tramite l'inserimento di un comma aggiuntivo (4 bis) che prevede che le amministrazioni centrali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, costituiscano tavoli territoriali continui di confronto preventivo sull'attuazione delle linee di investimento con le parti sociali maggiormente rappresentative.

TERZO SETTORE

La **CISL** considera la proroga di un anno (al 31 maggio 2022), prevista dall' **articolo 66**, della norma del Codice del terzo settore (art. 101, c. 2) che consente procedure agevolate per l'adeguamento della riforma degli statuti di Onlus, Associazioni di promozione sociale ed Organizzazioni di

volontariato, permettendone l'iscrizione al nuovo Registro unico nazionale, utile per favorire l'adeguamento statutario da parte degli enti al nuovo regime e l'iscrizione al Registro Unico nazionale, ancora non operativo.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le misure riguardanti la transizione digitale, previste dal Titolo III, sono secondo la **CISL** condivisibili in quanto rispondono alla logica, da noi fortemente sostenuta della semplificazione procedimentale e della accessibilità agevolata alla documentazione.

Tuttavia, in materia di violazione degli obblighi di transizione digitale (articolo 41), la trasformazione di fatto dell'AgID da ente strumentale in vera e propria agenzia semi-autonoma, con l'attribuzione di compiti ispettivi e di verifica, nonché della possibilità di irrogare sanzioni, determina il rischio di scarsa efficacia ed operatività se le risorse organizzative e strumentali non dovessero essere implementate adeguandole alle nuove funzioni.

INFRASTRUTTURE, TRASPORTI

La **CISL** concorda e condivide la realizzazione delle importanti infrastrutture previste dall'articolo 14, che estende la disciplina del PNRR al piano complementare, e approva anche il metodo individuato per l'accelerazione dell'iter burocratico. Riteniamo importante prevedere confronti con le OO.SS., confederali e di categoria, preventivi alla realizzazione delle opere previste.

Per quanto concerne le semplificazioni in materia di affidamento, esecuzione dei contratti pubblici; la semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici; le semplificazioni in materia di appalto integrato e subappalto (articoli 48-50-51-53), la **CISL** evidenzia che, con le modifiche introdotte, è possibile per un Ente appaltante, per i lavori sotto soglia, procedere all'affidamento dei lavori e dei servizi e forniture compresi, nonché agli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria utilizzando alternativamente:

- le norme previste nell'articolo 36 del Codice dei contratti (che non è stato né sospeso, né sostituito dal Decreto-legge 76/2020 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale e dal Decreto-legge 77/2021 in oggetto);
- le norme contenute nel più volte citato Decreto-legge 76/2020 oggi modificato ed integrato dall'articolo 51 del Decreto-legge 77/2021.

In pratica si ha l'anomala situazione nei seguenti casi:

Affidamenti di lavori di importo pari a 500.000 euro

Applicando l'articolo 36, comma 2, lettera c-bis) del vigente Codice dei contratti deve essere utilizzata una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici.

Applicando, invece, l'articolo 1, comma 2, lettera b) del Decreto-legge 76/2020 così come modificato dall'articolo 51 del Decreto-legge 77/2021, deve essere utilizzata una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici.

Tale doppia possibilità di utilizzare l'una o l'altra procedura è lasciata alla discrezionalità delle stazioni appaltanti.

Affidamenti di lavori di importo pari a 1.000.000 euro

Applicando l'articolo 36, comma 2, lettera d) del vigente Codice dei contratti deve essere utilizzata una procedura aperta con la precisazione che quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Applicando, invece, l'articolo 1, comma 2, lettera b) del Decreto-legge 76/2020 così come modificato dall'articolo 51 del Decreto-legge 77/2021, deve essere utilizzata una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara previa consultazione, ove esistenti, di **almeno dieci** operatori economici.

Tale doppia possibilità di utilizzare discrezionalmente o una o l'altra procedura è lasciata alla discrezionalità delle Stazioni appaltanti con l'aggravante, in questo caso, che si tratta di due procedure (aperta o negoziata) di natura profondamente diversa.

Affidamenti di servizi di architettura e di ingegneria di importo pari a 139.000 euro

Applicando l'articolo 36, comma 2, lettera d) del vigente Codice dei contratti deve essere utilizzata una procedura aperta con la precisazione che quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Applicando, invece, l'articolo 1, comma 2, lettera b), del Decreto-legge 76/2020 così come modificato dall'articolo 51 del Decreto-legge 77/2021, deve essere utilizzata una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara previa consultazione, ove esistenti, di **almeno cinque** operatori economici.

Tale doppia possibilità di utilizzare discrezionalmente o una o l'altra procedura è lasciata alla discrezionalità delle stazioni appaltanti con l'aggravante, in questo caso, che si tratta di due procedure (aperta o negoziata) di natura profondamente diversa.

In questi casi viene lasciata alle stazioni appaltanti la possibilità di decidere se utilizzare o meno l'articolo 36 del Codice dei contratti o l'articolo 1 del Decreto-legge 76/2020 così come modificato dal Decreto-legge 77/2021, con la conseguenza che per due lavori di importi identici potranno essere utilizzati dalla stessa stazione appaltante, del tutto discrezionalmente, procedure diverse.

Tale conclusione si associa a quanto, poi, precisato, all'articolo 36, comma 9-bis, del Codice dei contratti che lascia alla discrezionalità della stazione appaltante la possibilità di scegliere per l'aggiudicazione o il criterio del minor prezzo o il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In pratica si tratta di una doppia discrezionalità. La prima relativa alla procedura di affidamento e la seconda alla procedura di aggiudicazione con grave danno per la trasparenza e per la concorrenza.

Preme ricordare che, grazie all'impegno della **CISL** unitamente alle altre Organizzazioni Sindacali, si è già reso operativo il DURC di congruità quale strumento che consente di verificare la "congruità del costo del lavoro" sostenuto dal datore di lavoro per la manodopera impiegata negli appalti pubblici. Inoltre sono vietate l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Infine, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Per quanto riguarda l'Estensione dell'anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei Comuni interessati dagli eventi sismici dell'aprile 2009 nella Regione Abruzzo (articolo 54) e le Disposizioni in materia di semplificazioni per l'attuazione dei programmi del Ministero della Salute ricompresi nel PNRR (articolo 56), la **CISL**, pur comprendendo la necessità di intervenire con procedure semplificate, evidenzia come in questo caso si imponga il bilanciamento tra l'interesse pubblico generale e l'interesse particolare che, se non messo in atto con tutte le garanzie del caso, può dare adito ad elementi di estrema opacità.

Rispetto alla materia complessiva del Codice dei contratti, il presente decreto legge interviene su alcune materie. Le misure a regime saranno varate utilizzando lo strumento della legge delega, da presentarsi entro il 31 dicembre 2021, e si prevede che i decreti legislativi saranno adottati entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge delega stessa.

Valutiamo positivamente questo fatto, ma in questa sede chiediamo la costituzione di una cabina di regia sull'intera materia del codice dei contratti e richiediamo inoltre che durante l'iter dei decreti delegati, si attivi un confronto continuo e con le organizzazioni sindacali.

Sul decreto oggetto di questa audizione, attraverso un confronto nato a seguito della mobilitazione delle categorie degli edili e dei servizi, siamo riusciti a stemperare gli impatti potenzialmente devastanti sulle problematiche del subappalto, mitigando tali effetti attraverso un'azione di maggiore responsabilizzazione delle stazioni appaltanti, rispetto alle problematiche delle "soglie" e dei contratti "prevalenti", e rispetto alla congruità ed alla responsabilità in solido e all'eliminazione del massimo ribasso.

Ribadiamo, tuttavia che la materia non può essere affrontata sempre sul filo dell'emergenza e con decreti successivi, che generano confusione negli addetti della pubblica amministrazione, data la farraginosità e la difficoltà applicativa di norme molto confuse succedutesi nel tempo.

Non affrontando omogeneamente le questioni aperte, i nodi conseguenti restano sempre irrisolti. Ci riferiamo all'articolo 177 del codice dei contratti che interviene a gamba tesa sulle aziende che gestiscono i servizi pubblici essenziali (energia, gas, acqua, rifiuti), una situazione che rischia di penalizzare gli utenti con l'immediato incremento delle tariffe e la perdita occupazionale di figure formate e professionalizzate che potrebbe interessare circa 150.000 unità. Problema che interesserà anche le concessioni autostradali: la sicurezza non può essere improvvisata. Chiediamo che si possa superare questo pericoloso stallo che va avanti da troppo tempo, o attraverso una norma che abroghi l'intero articolo, ovvero escludere dall' articolo 177 i servizi pubblici essenziali, oppure, in alternativa, prorogando fino al completamento del PNRR, l'esclusione dei settori ad oggi interessati, anche in attesa di un pronunciamento della Corte Costituzionale in merito alla questione, presumibilmente atteso per la fine dell'anno 2021.

TELECOMUNICAZIONI

Per quanto riguarda le semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari (articolo 40) la **CISL** ritiene opportune le semplificazioni previste. Vengono infatti accorciati i tempi burocratici e allo stesso tempo vengono snellite le procedure attuative, allo scopo di "digitalizzare" l'intero territorio nazionale entro il 2026, così come previsto nel Pnrr.

POLITICHE SOCIALI

In tema di ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa (articolo 66), la previsione in base alla quale l' Inps consentirà ai soggetti erogatori di beni e servizi l'accesso, su richiesta dell'interessato e relativamente alle tipologie di dati definite, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, alle informazioni del verbale di accertamento dell'invalidità, attraverso lo strumento della Carta europea della disabilità, è valutata positivamente dalla **CISL** per mettere in atto tutte le strategie utili a rendere operativa e funzionale nel breve periodo la Carta stessa, nel rispetto dei diritti delle persone con disabilità titolari.

AMBIENTE

Pur risultando complesso esprimere un giudizio sull' insieme delle disposizioni del Titolo I – Parte II - Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico, essendo norme di carattere procedurale o con contenuti tecnici, tuttavia, secondo la **CISL**, norme tese a rendere più efficiente ed efficace la nostra PA non possono che essere valutate con favore.

Tuttavia, in merito alla riorganizzazione delle strutture, alla riformulazione dei termini per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni per l'esecuzione o comunque delle procedure realizzative degli interventi inerenti il PNRR ed il Pniec (Piano Energia e Clima) ai fini del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti dal Next Generation UE, all'interno del Recovery and Resilience Plan, la **CISL** evidenzia quanto segue:

- concordiamo sull'urgenza delle opere, ma consideriamo negativo nella semplificazione delle procedure che non si debba più tenere conto delle "aree non idonee" alla realizzazione di progetti o opere, delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni;
- è negativo anche aver abrogato l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso;
- la semplificazione non può avvenire a scapito delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali;
- l'inadeguatezza delle procedure ordinarie per la realizzazione delle opere ogniqualvolta si hanno iniziative straordinarie e scadenze definite;
- la sovrapposizione di ordinamenti normativi diversi per le stesse attività;
- la necessità di garantire comunque la trasparenza degli atti, l'informazione e il coinvolgimento degli stakeholder, a cominciare dal sindacato, in termini temporali ristretti o comunque rimodulati a seconda delle norme da applicare;
- la garanzia che la PA disponga del necessario personale con competenze per poter adempiere, in tempi certi, ai compiti prescritti per legge ai fini della realizzazione e dell'efficacia degli interventi;
- la necessaria digitalizzazione delle procedure della PA;
- l'incertezza sull'efficacia complessiva di un sistema normativo con diverse e numerose eccezioni procedurali.

Sono questioni che esulano dai temi strettamente ambientali e di sviluppo sostenibile, ma che incidono in maniera profonda sulla realizzazione e sull'efficacia degli interventi previsti ai fini di adattamento e mitigazione degli impatti sull'ambiente.

ISTRUZIONE

Per la **CISL** la previsione di linee guida tecniche del Ministero dell'Istruzione (Art. 55 - Misure di semplificazione in materia di Istruzione) per condividere con gli Enti Locali i termini per tutte le fasi dell'attuazione dei progetti è importante, per evitare che ogni territorio proceda autonomamente. Decisiva anche la previsione di un potere sostitutivo che permetta, in caso di inerzia dell'Ente locale, la realizzazione del progetto.

La selezione e valutazione dei progetti di ricerca (Art. 64 - Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della Ricerca) sono funzioni strategiche, la **CISL** auspica che questo ennesimo Comitato funzioni efficientemente e che anche l'Agazia per la ricerca sia messa nelle condizioni di poter svolgere la sua attività oppure, se non se ne ravvede l'utilità, si decida di investire le risorse ad essa destinate per il finanziamento degli Enti pubblici di ricerca.

MEZZOGIORNO

Molteplici sono gli interventi per favorire l'attivazione delle ZES (Art. 57 - Zone Economiche Speciali). Principalmente si rafforza il ruolo dei Commissari, sia attraverso le procedure di nomina, che attraverso la maggiore responsabilità affidata per l'emanazione delle autorizzazioni ai soggetti investitori. Viene inoltre accresciuto il ruolo dell'Agazia per la coesione e il suo coinvolgimento nel supporto ai Commissari.

Il processo di semplificazione delle procedure di autorizzazione sembra potenzialmente più efficace, mentre per le deroghe al Codice degli appalti si rimanda alle valutazioni già esposte sul tema. Positivo è il rafforzamento del credito d'imposta per gli investimenti.

Per la **CISL** potrebbe risultare critico, se confermato, il cambio dei Commissari attualmente in essere, perché si corre il rischio di interrompere processi avviati e quindi di rallentare piuttosto che accelerare. Sarebbe più opportuno per gli attuali e per i futuri Commissari definire un processo di valutazione dei risultati, sulla base del quale confermare o meno le nomine.

L' articolo 58, relativo all' accelerazione della strategia nazionale per le aree interne, rafforza il ruolo del Ministero per la Coesione e dell' Agazia per la coesione, di fatto rendendo opzionale il coinvolgimento di altri Ministeri. Può essere sensato dare maggiore responsabilità ad un unico soggetto, che al momento opera in attesa della ridefinizione delle procedure. Tuttavia sarebbe più opportuna una rapida definizione delle aree interne stesse, attraverso l'attivazione veloce della prevista delibera del Cipess, anche allo scopo di una necessaria e organica semplificazione.

In tema di perequazione infrastrutturale (articolo 59) la **CISL** sottolinea che, a differenza di precedenti disposizioni sul tema, non sono menzionate le infrastrutture idriche, elettriche e quelle di telecomunicazione e del gas. Si accenna solo al fatto che i possibili gestori dovrebbero verificare le infrastrutture. Inoltre la modifica dell'articolo, ridefinendo la procedura di rilevazione semplificata, rimanda la chiusura del percorso di rilevazione al 2022.

Riteniamo quindi che siano necessari chiarimenti e garanzie sull'effettiva attivazione della rilevazione e sull'attenzione a tutti gli ambiti, anche quelli gestiti da imprese (telecomunicazione, elettricità ecc.), nonché sulle modalità di definizione dei risultati da raggiungere, sia in termini di infrastrutture che di relativi servizi.

L'articolo 60 rafforza il ruolo dell'Agazia per la Coesione Territoriale estendendo in modo importante i suoi poteri e quelli del Ministro per il Sud e la coesione, se delegati dal Presidente del CdM. La **CISL** ha sempre sostenuto la necessità di rendere effettivi ed efficaci i poteri sostitutivi, questa previsione, se realizzata, potrebbe rendere l'Agazia un effettivo soggetto attuatore in sostituzione degli inadempienti. Sarà da verificare successivamente se queste nuove competenze dell'Agazia si dimostreranno efficaci.

FISCO

In merito all'articolo 33 - Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana, la **CISL** ha sempre sostenuto la necessità di mettere in campo norme che avessero come obiettivo la semplificazione delle procedure per poter accedere al beneficio fiscale del Superbonus 110%. Per questo, ritiene condivisibile la ratio della misura prevista, anche se l'iter necessario risulta ancora abbastanza complicato soprattutto in relazione alla verifica di conformità degli immobili che è causa di ritardi e aggravii di non poca rilevanza.

La **CISL**, inoltre, ritiene positiva la scelta di allargare la detrazione fiscale anche ad altri edifici di pubblica utilità, così come quella di inserire gli interventi per abbattere le barriere architettoniche.

POLITICHE GIOVANILI E DI GENERE

Particolare attenzione va rivolta all' articolo 47 - Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e Piano Complementare Nazionale.

Partendo dal presupposto che l'utilizzo delle risorse del PNRR dovrebbe innanzitutto favorire un maggiore e migliore coinvolgimento dei giovani e delle donne nel mercato del lavoro, la **CISL** ritiene che la percentuale stabilita (30%) non sia sufficiente e reputa altresì sbagliato ed in contrasto con gli obiettivi del Piano quanto previsto al comma 7, poiché si è convinti del fatto che l'assunzione di giovani e donne non possa in nessun caso e in alcun modo essere ritenuta "impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".

La **CISL** ritiene inoltre che l'impossibilità di partecipare per un anno ad ulteriori procedure di affidamento - prevista per le imprese che non presentano la relazione di genere - vada estesa anche a quelle che non rispettano la quota percentuale di assunzione prevista per giovani e donne. A nostro avviso, se attraverso le risorse erogate dal PNRR le imprese avranno la necessità di assumere nuovo personale, questo dovrà senz'altro essere costituito prevalentemente da giovani e donne e occorrerà inoltre vigilare, attraverso un necessario coinvolgimento del sindacato, che attraverso l'utilizzo dei fondi europei si creino posti di lavoro di qualità e non si vada, al contrario, ad alimentare ulteriormente il precariato e l'occupazione priva di adeguate tutele. A questo proposito, si riterrebbe necessario stabilire per le aziende dei criteri di qualità (concordati con le parti sociali) per le nuove assunzioni che verranno realizzate grazie ai fondi del

PNRR, prevedendo contestualmente l'applicazione immediata di sanzioni elevate, se non addirittura la sospensione dell'appalto, alle imprese inadempienti.

Colpisce inoltre, che non si sia colta l'occasione per citare la vigente disposizione dell'articolo 17 della Legge 68/99 che prevede che le aziende che partecipino a bandi per appalti pubblici o convenzioni/concessioni debbano dichiarare di essere in regola con le leggi che disciplinano il lavoro dei disabili, pena l'esclusione. Non è inoltre definito come la quota del 30% andrà calcolata in relazione alle aliquote di obbligo per il diritto al lavoro dei disabili previste dalla Legge 68/99, non citata.